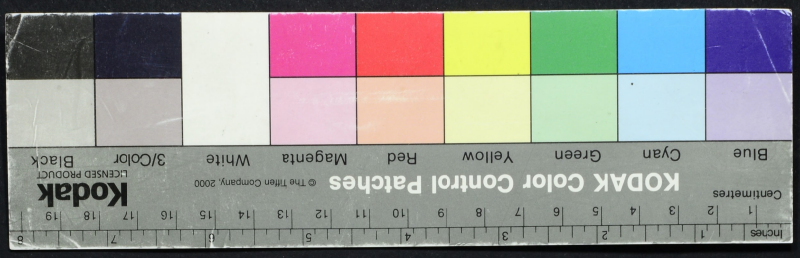

cam. II, ms. 6

6/

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

Numeri d'ingresso

Raccolta N.A. 754

Cassetta II, 6

Numero 6

Lettere n. di mss. Collodi

Atto di fondazione della Scaramuccia

dirette a (6 luglio 1855)

Numero d'ordine	Luogo di partenza	DATA			Pagine e allegati	Osservazioni
		Anno	Mese	Giorno		
						cc. 6 numerate

Tip. e Lit. Cenacchi - 20.000 - 2.938.XVI

Numero d'ordine	Luogo di partenza	DATA			Pagine o allegati	Osservazioni
		Anno	Mese	Giorno		

dal Sig. Antonio Lanari primitivo concessionario con lettera del 21. Marzo 18[illegible] registrata in Firenze il 30 Luglio prossimo, onde trattar con esso la condizione dello stesso Giornale per conto della Società, ed avendo il Sig. Lorenzini favorevolmente accolto le proposizioni che gli venivano fatte sono le parti rimaste pienamente concordi nella conclusione di detta locazione e respettiva condizione, e hanno parimente dettate e stabilite le condizioni della medesima.

Delle quali cose volendo le parti stesse che constasi in buona e valida forma, quindi è che

Col presente atto privato da valere però e tenere come se fosse un pubblico stromento apparisca e già noto qualmente sopra

Il Sig. Cav. Vincenzo Capecelatro possidente domiciliato in Firenze per se e per l'ora assente Sig. Filippo del fu Sig. Abramo Dario Fermi suo Socio il quale promette e si obbliga derato alias de proprio, in seguito della facoltà concedegli dall'Art. 13. del pubblico stromento de 27. Luglio 18[illegible] sopra citato, da una

E il Sig. Carlo del fu Sig. Domenico Lorenzini

Giornalista domiciliato anch'esso in Firenze dal l'altra parte

Ritenuto fermo quanto è detto nella premessa narrativa che dichiarano far parte integrale del presente atto, è stato stipulato e convenuto quant'appresso.

1°) Il Sig. Lorenzini ritenendo la piena proprietà del Giornale - Lo Scaramuccia - loca il giornale stesso ai Signori Soci onde se ne valgano per appoggiare, sostenere e favorire gl'interessi dell'azienda dai Soci stessi come sopra fondata, e che il Sig. Cav. Capecelatro dichiara assumere il nome di - Reporter del l'Arno - anzi - Agenzia dello Scaramuccia -

2°) Il Giornale Lo Scaramuccia conserva il suo nome per tutta la durata della locazione e respettiva condizione senza che possano i Sig.ri Soci pretendere che esso venga in alcun tempo cambiato o modificato.

3°) Il Sig. Lorenzini si obbliga a pubblicare il suo Giornale puntualmente una volta in ciaschuna settimana a tutte sue spese, e si obbliga pure di spumare o ritenere l'annunziatrazione e ricezione degli abbonamenti il cui ricavato andrà tutto a suo favore meno la ti

2

mitazione di che al susseguente Art.° 5.

4.°) Il Sig.r Lorenzini conserva la Direzione letteraria dello Scaramuccia adoperandosene esso la compilazione e regolandone la pubblicazione, e si obbliga al tempo stesso di redigere il suo Giornale nel senso più utile agli interessi dell'Agenzia, e a pubblicarlo sotto l'intiera e piena sorveglianza della medesima in quanto riguarda le materie teatrali dovendo accettare senza esclusione alcuna tutti gli articoli, annunzi, o altro che piacerà ai Sig.ri Soci inserire nel suo Giornale.

5.°) Il Sig.r Lorenzini in retribuzione dell'opera che presterà come direttore letterario riceverà dai Signori Soci l'onorario mensile di Lire Cento fiorentine posticipato.

6.°) I Signori Soci si obbligano a fornire gratuitamente al Sig.r Lorenzini un decente locale ammobiliato per la direzione e distribuzione del Giornale annesso al locale dell'Agenzia, e propriamente per ora le due stanze situate al terreno del N.° 4561 in Via del Melarancio.

7.°) Il Sig.r Lorenzini percepirà a titolo di mercede per la locazione come sopra convenuta la partecipazione del dieci per cento sugli utili netti dell'Agenzia dell'Interno - Scaramuccia -

8.°) La presente locazione e conduzione sarà obbligatoria per parte del Sig.r Lorenzini per tutta la durata dell'Agenzia, i Sig.ri Soci saranno all'incontro obbligati per tre mesi soltanto, e così di tre mesi in tre mesi ove non venga da esso data la disdetta quindici giorni prima dello spirar del trimestre.

9.°) Nel caso che la presente locazione rimanesse sciolta prima dello spirar dell'anno alla cui fine deve farsi ai termini del precitato pubblico istrumento il Bilancio dell'Agenzia e distribuirne gli utili, il Sig.r Lorenzini avrà diritto a percepire il dieci per cento come sopra convenuto proporzionalmente al tempo per cui avrà avuto vita la presente locazione.

10.°) I Signori Soci immediatamente dopo la sottoscrizione del presente contratto sborseranno nelle mani del Sig.r Lorenzini Lire Cinquecento fiorentine a titolo d'imprestito gratuito, la qual somma il Sig.r Lorenzini si obbliga di rimborsare rilasciando Lire Cinquanta al mese sopra la sua appropriazione di che all'Art.° 5.°) e così nel corso di dieci

mesi continui.

11.° Nel caso che la presente locazione e conduzione rimanesse sciolta prima della scorrenza dei dieci mesi necessarii al total rimborso delle Lire Cinquecento, il Sig.r Lorenzini, ogni evasione rimossa, dovrà immediatamente e in una sola volta restituire il residuo di cui andrà debitore alla Società, e nel caso di non adempimento i Signori Socii potranno esigere direttamente gli abbuonamenti del Giornale — Lo Scaramuccia — sino alla concorrenza della somma residuale dovuta dal Lorenzini.

12.° Al giorno della stipulazione del presente contratto sarà compilata una nota dei nomi degli abbuonati dello Scaramuccia a tutto quel giorno, che verrà sottoscritta dai Signori contraenti, e il ricavato da tali abbuonati andrà tutto a esclusivo profitto del Sig.r Lorenzini.

13 I nomi dei nuovi abbuonati che venissero fatti dopo quel giorno saranno inscritti in un registro a parte e il ricavato dai loro abbuonamenti sarà devoluto per un terzo ai S.ri Socii, e per due terzi al Sig.r Lorenzini il quale però dovrà a tutte sue spese e carico somministrare il Giornale a tali abbuonati.

14.° Il Sig.r Lorenzini si obbliga inoltre a fornire gratuitamente all'Agenzia trenta copie d'ogni numero del Giornale — Lo Scaramuccia —

15.° Le spese tutte del presente atto, non che il suo registro e quant'altro ne seguirà saranno per metà a carico del Sig.r Lorenzini e per metà a carico dei S.ri Socii.

Fatto in triplo originale, che uno per rilasciarsi all'Ufizio del Registro, e gli altri due per comodo delle Parti.

In prima pagina, e più sopra prometto e mi obbligo come sopra. Vincenzo Capecelatro

Pronto e mi obbligo come sopra
Carlo Lorenzini

Leopoldo Cempini fu Matteo
Leopoldo di Francesco Focardi testimone
Dott. Giuseppe Settimi testimone

L'anno Millecinquecentocinquantacinque e questo di Venticinque Agosto in Firenze

Il Sig.r Cav.r Vincenzo Capecelatro in proprio e in nome e Carlo Lorenzini, Parti Contraenti, di S.ri Leopoldo Cempini, Leopoldo Focardi, e Dott. Giuseppe Settimi come

4

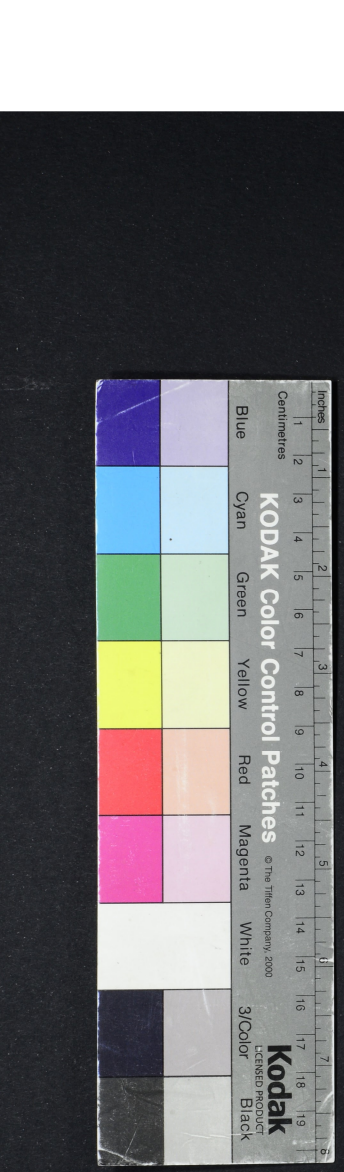

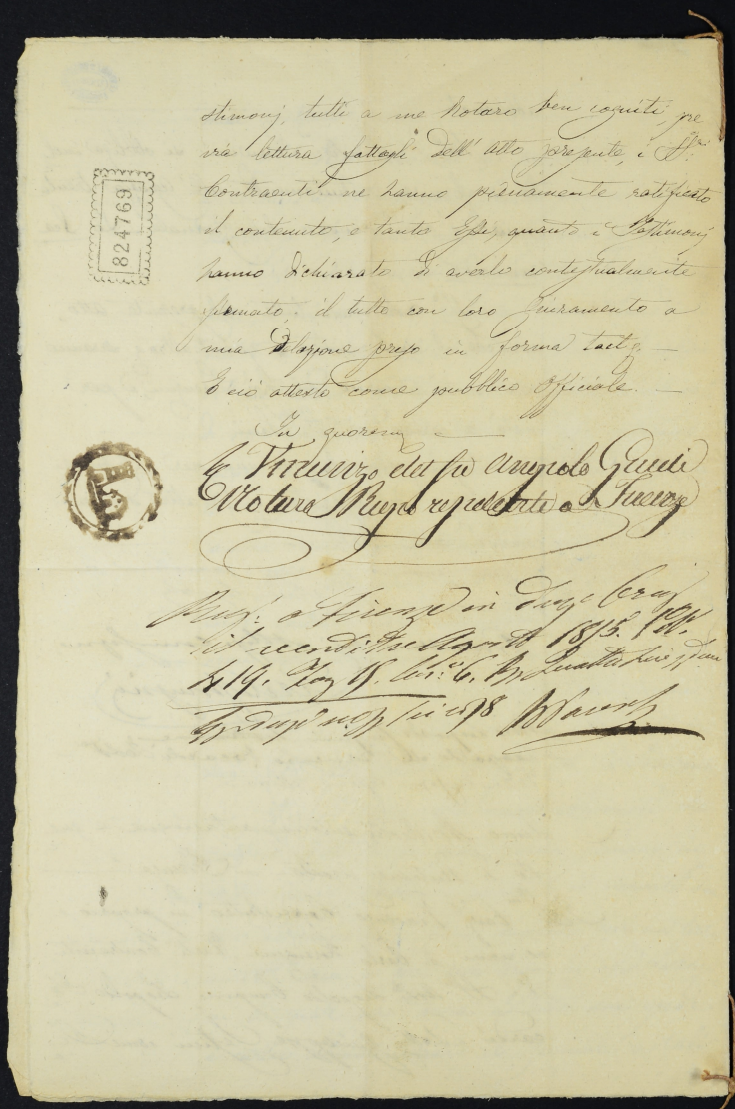

Stimonj, tutti a me Notaro ben noti, per
via lettura fattagli dell'atto presente, i Sig.ri
Contraenti me hanno pienamente ratificato
il contenuto, e tanto Essi, quanto i Testimonj
hanno dichiarato di averlo scrupolosamente
ponderato, il tutto con loro Giuramento a
una Stoppino preso in forma tale. —
E ciò attesto come pubblico Ufficiale. —

In quorum
Vincenzio del fu Angiolo Jacobi
Notaro Regio residente a Firenze

Firenze

L'Anno Mille ottocentocinquantacinque, e questo
dì sei Luglio in Firenze
I sottoscritti Signori Carlo Lorenzini, Lorenzo
Lorenzini, e Francesco Sardi sono convenuti
privatamente a formare fra di loro una
Società per la prosecuzione della redazione, e
pubblicazione del Giornale conosciuto sotto
il Titolo lo Scaramuccio ai patti, e condi-
zioni seguenti, che ognuno di essi ha promes-
so di fedelmente mantenere.
Dopochè il Sig.r Antonio Lanari lasciò l'Im-
presa di questo Giornale, a contare dal dì
primo Aprile prossimo passato mille ottocento-
cinquantacinque ne fece cessione al menzio-
nato Sig.r Carlo Lorenzini, e questo l'accettò
senza entrare a parte dell'interessi del Sig.r
Lanari, per cui venne stabilito tra di loro che
l'Entrate, e Spese per dipendenza qualunque
a tutto il 31 Marzo Mille ottocentocinquanta-
cinque dovessero pagarsi, e respettivamente
esigersi per conto detto stesso Sig.r Lanari, e
dal dì primo Aprile in poi l'Amminis-
trazione passasse a conto vero, ed esclusivo
del Sig.r Lorenzini.
Ciò premesso adesso il Sig.r Carlo Lorenzini ha
riunito alla Società il Sig.r Lorenzo Lorenzini,

ed il Sig.r Francesco Sardi; e di qui è che ne emergono le condizioni della presente Scritta

Articolo 1.° Il Sig.r Carlo Lorenzini, conforme lo è stato dal dì 1.° Aprile decorso, seguiterà ad essere, e sarà sempre il Direttore del Giornale in tutti i rapporti, nuno escluso, ne eccettuato, e così avrà tutti i diritti, ed oneri che in tal qualità li sono dovuti.

2.° Il Sardi sarà riconosciuto per Cassiere ed Amministratore — dovrà conseguentemente ligere le Tasse degli Associati; — con questo pagar le spese necessarie; tenere la relativa Scrittura con Recapiti sempre Giustificativi dell'Amministrazione affidatagli

3.° Estrarrà pure dal Giornale, che perverranno alla Direzione le notizie diverse, facendone lo Spoglio per farle includere in tempo debito nel Giornale nostro

4.° Il Sig.r Lorenzo Lorenzini si obbliga di coadiuvare in ogni parte al Sig.r Sardi, come di supplire per Esso alle urgenze in caso d'assenza per servizio e

5.° Continuerà a tenersi una Stanza ad uso di Direzione per comodo dei Sig.i

6.° Egualmente si continuerà a tenere un Fatt.e

iente, e sollecitatore, retribuendolo con la più modica spesa.

7.° Il Sig.r Sardi dovrà nell'avvertita sua qualità render conto al Direttore Sig.r Lorenzini Carlo delle Stato Attivo, e Passivo, tuttavolta che ne sia richiesto

8.° Il prefato Sig.r Carlo Lorenzini nella qualità di Direttore vero, e proprio del Giornale avrà diritto ad una provvisione di Lire cento al mese, la quale dovrà prelevarsi dagl'Incassi delle Tasse del Giornale, e qualora la Cassa non avesse denaro disponibile ne resterà Creditore per esser pagato a tempo opportuno

9.° D'ogni altro servigio, dopo quelli inerenti al Sig.r Lorenzo Lorenzini, e Sardi, si incaricherà il Sig.r Carlo Lorenzini come Direttore

10.° Se Sardi, ed il Lorenzini Lorenzo in remunerazione della loro opera di coadiuvazione nel modo avvertito avranno diritto a parte eguale degli utili, che si verificheranno nell'Impresa, tolta ogni spesa, cioè che il lucro resterà divisibile in tre parti eguali tra il Direttore del Giornale, ed i due Collaboratori

11.ª La presente Società dovrà intendersi retroattivata nel suo principio al dì primo Aprile Milleottocentocinquantacinque, e conseguentemente tutte le Fatte dal dì primo Aprile detto in poi dovranno esigersi per conto del Direttore del Giornale Sig.r Carlo Lorenzini, ma tolte che ne sieno le spese solite di Stampa, Posta, Carta, Inserzioni, Pezione di Stanza, Provisione del Direttore ec., il guadagno resterà in favore di tutti e tre i Soci nel modo già di sopra espresto.

12.ª Qualora per qualunque circostanza piacesse a qualcuno dei Contraenti di sbigliarsi dall'avvertita Società, basterà che ne dia avviso quindici giorni innanzi, coscchè non vi sarà bisogno di determinare alla Società stessa una fissa durata.

Letto, e convenuto il presente Atto è stato firmato dalle parti contraenti in tre Originali per ritenersene uno per ciascuno il giorno, mese, ed anno che sopra

Lorenzo Lorenzini
Stanislao Lotti